



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

\*\*\*\*\*



## REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

### IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 357

DEL 23/12/2010

**OGGETTO:** Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A.n.1767 del 10.08.2010. Osservazioni.

L'anno duemiladieci addì ventitré del mese di Dicembre alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con apposito avviso.

**Sono presenti:**

**SINDACO:** Giovanni Venticinque

**ASSESSORI:** Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Vincenzo Giannone – Maurizio Miceli - Angelo Giallongo.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di osservazioni n. 15, redatta dall'U.T.C. in data 22.12.2010, qui da intendere riportata ed integralmente trascritta, e allegata alla presente, sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante;

**Richiamata** integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta;

**Ritenuto** opportuno apportare modifiche all'ALLEGATO A e specificatamente:

- con riferimento all'osservazione n. 06 ampliare la perimetrazione di tutela 2 nella zona 9b) fino a limitare la zona 9c);
- con riferimento all'osservazione n. 10 confermare per la zona 10e) il livello di tutela 2;
- con riferimento all'osservazione n. 11 confermare il livello di tutela 2 per la zona 10f).

**Preso atto che** l'Ass. Gentile Matteo mantiene ferma la propria proposta insieme all'Ass. Vindigni Giorgio;

**Visto** il foglio allegato del parere espresso dal Capo IX Settore Urbanistica e dal Responsabile del Servizio;

**Ritenuto** opportuno, oltretché necessario, provvedere in merito;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

Con voti favorevoli n. 4 (Sindaco Sig. Giovanni venticinque – Ass. Vincenzo Giannone – Ass. Maurizio Miceli – Ass. Angelo Giallongo) e con voti contrari n. 2 (Ass. Matteo Gentile – Ass. Giorgio Vindigni), espressi nelle forme di legge.

## DELIBERA

### **Per la causale in premessa:**

- Di approvare la proposta di osservazioni n° 15 del 22/12/2010 relativa all'oggetto che si allega alla presente con le modifiche apportate alla stessa, redatta dall'U.T.C. in data 23.12.2010, sotto ALLEGATO A), in premessa citate che ne forma parte integrante e sostanziale, modifiche che sono le seguenti:
  - con riferimento all'osservazione n. 06 ampliare la perimetrazione di tutela 2 nella zona 9b) fino a limitare la zona 9c);
  - con riferimento all'osservazione n. 10 confermare per la zona 10e) il livello di tutela 2;
  - con riferimento all'osservazione n. 11 confermare il livello di tutela 2 per la zona 10f).
- Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Firmato all'originale**  
**L'Assessore Anziano**  
*f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)*

**Il Segretario Comunale**  
*f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)*

**Il Sindaco**  
*f.to (Sig. Giovanni Venticinque)*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 27/12/2010 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.*

*Scicli, li 27/12/2010*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)*

Ac.



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia Regionale di Ragusa)  
IX Settore Urbanistica



*Registro delle proposte di deliberazioni*

N° 15

Del 22/12/2010

**Oggetto: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A.n.1767 del 10.08.2010. Osservazioni.**

**IL CAPO IX SETTORE**

**PREMESSO CHE**

Con D.A. n.1767 del 10.08.2010 è stata disposta l'adozione, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.lgs.22.01.2004, n.42 e ss.mm.ii., e degli artt.24, comma 2° e 10, comma 3°, del regolamento di esecuzione della L.29.06.1939, n.1497, approvato con R.D.03.06.1940, n.1357, del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa.

Il D.A.n.1767 del 10.08.2010 è stato trasmesso, con effetto di notifica, al Comune di Scicli, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot.n.1178/Sopr. del 19.08.2010, acquisita al N/s prot.gen.n.25784 del 23.08.2010.

Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 31.08.2010 e vi è rimasto per novanta giorni consecutivi, e quindi fino al 28.11.2010.

Della avvenuta adozione del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, l'Ass.to Reg.le dei BB.CC.AA. e dell'Identità Siciliana ne ha dato Avviso pubblico, tra l'altro, sulla G.U.R.S. parte I del 10.08.2010.

Ai sensi dell'art. 2 del D.A. 1767 del 10.08.2010, i soggetti nello stesso articolo elencati, possono presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, e quindi successivi al 28.11.2010, giorni da intendere lavorativi.

L' Amm.ne Com.le, in sede di esame della proposta di Piano, ha ritenuto proficuo avviare apposita attività consultiva con la comunità locale ed i soggetti portatori di interessi.

L' attività consultiva ha fornito un contributo prezioso per individuare criticità importanti nella proposta di Piano, contributo tradotto in osservazione dagli organi tecnici del Comune, coerentemente a precise direttive dell' Amm.ne Com.le.

**ESAMINATI** i contenuti e le previsioni del Piano Paesaggistico ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A.n.1767 del 10.08.2010.

**RICHIAMATO** il ricorso, proposto, da questa Amm.ne Com.le, avanti al TAR Sicilia Sez.staccata di Catania, avverso il Piano.

**RILEVATO** che sono state formalizzate a questo Comune osservazione da parte di soggetti privati e/o pubblici, osservazioni, incamerate dal Settore IX Urbanistica, che si elencano:

- ARCH.BIAGIO GUCCIONE prot.gen.n.27752 del 14.09.2010
- LEGAMBIENTE prot.gen.n.30101 del 07.10.2010
- PARTITO DEMOCRATICO acquisita il 23.10.2010 prot.urb.n.6223 del 29.10.2010
- ROSSINI GIOVANNI prot.gen.n.34092 del 12.11.2010
- CGIL – CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI RAGUSA prot.gen.n.35759 del 29.11.2010

- CONFINDUSTRIA RAGUSA prot.gen.n.37769 del 17.12.2010  
**RILEVATO** che i superiori contributi partecipativi sono portatori di valutazione anche di pregio e condivisibili.

**RITENUTO** irrinunciabile formulare, ai sensi dell'art.2 del D.A.n.1767 del 10.08.2010, apposite Osservazioni alle previsioni del piano, atte a contemperare l'esigenza di tutela del paesaggio con l'esigenza di garantire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

**RICHIAMATE** le risultanze, in ordine alla problematica in oggetto, della conferenza dei capi gruppi consiliari allargata ai Consiglieri Comunali, tenuta in data 14.12.2010 e in data 21.12.2010, risultanze qui da intendere riportate e integralmente trascritte.

**RITENUTO**, altresì, opportuno recepire, nelle osservazioni da formulare, le proposte contenute nei contribuenti partecipativi, prima richiamati, nelle parti in cui sono collimanti con punti programmatici di questa Amm.ne.

**VISTA** la proposta di osservazioni, redatta dall'U.T.C. in data 21.12.2010, qui da intendere riportata ed integralmente trascritta, e allegata alla presente, sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante.

**RITENUTO** che la proposta formulazione delle osservazioni, che traspone precisi indirizzi dettati dall'Amm.ne Com.le, risponde alla necessità di contemperare la doppia esigenza prima richiamata, e afferma, in capo al Comune, la competenza a dettare la disciplina urbanistica di dettaglio, in coerenza ai principi e obiettivi del Piano.

**RITENUTO** sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, attesa la necessità di formalizzare le apposite osservazioni entro i termini di scadenza, e quindi entro il 05.01.2011, acquisita la valutazione del Consiglio Comunale

**Si propone l'adozione da parte della Giunta Comunale del provvedimento indicato in oggetto.**

*Per la causale in premessa:*

1. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art.2 D.A.n.1767 del 10.08.2010, numero 16 Osservazioni al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A.n.1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazioni nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
2. Autorizzare il Sindaco, per il tramite dell'ufficio competente, a formalizzare le adottate osservazioni, che sono da sottoporre alle valutazioni del Consiglio Comunale, all'Autorità competente.
3. Fermi restano e si confermano i motivi di doglianze trasposte nel ricorso proposto avanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, nella premessa richiamato, dando atto che quanto con il presente deliberato approvato non costituisce accondiscendenza alcuna ai contenuti del piano sottoposti a sindacato di legittimità
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta onere finanziario a carico del Bilancio Comunale.
5. Dichiarare la presente, per le motivazioni in premessa, immediatamente esecutiva.
6. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere espresso dal Responsabile del Servizio.

**Visto: L'Ass. proponente**

*Avv. Matteo Gentile*

CAPO IX SETTORE URBANISTICA

*f.to Ing. Guglielmo Spanò*



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia Regionale di Ragusa)  
IX Settore Urbanistica



*Allegato alla proposta delibera di G.C. n° 15 del 22/12/2010*

*Oggetto: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A.n.1767 del 10.08.2010. Osservazioni.*

---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

*Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE*

*Scicli, lì 22/12/2010*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*f.to Ing. Guglielmo Carbone*

*Visto: Si conferma il parere favorevole*  
*Scicli, lì 22/12/2010*

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
*f.to Ing. Guglielmo Spanò*

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE e si attesta la registrazione dell'impegno negli interventi sottoindicati:*

*impegno n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ intervento \_\_\_\_\_ Bilancio 200\_\_*  
*impegno n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ intervento \_\_\_\_\_ Bilancio 200\_\_*  
*impegno n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ intervento \_\_\_\_\_ Bilancio 200\_\_*  
*impegno n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ intervento \_\_\_\_\_ Bilancio 200\_\_*

*Scicli, lì \_\_\_\_\_*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ.**

---



**Comune di Scicli**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
*IX Settore Urbanistica*

**OGGETTO: PIANO PAESAGGISTICO AMBITI 15-16-17 PROVINCIA DI RAGUSA .  
PROPOSTA OSSERVAZIONI**

**ALLEGATO “A”**

**Allegato alla Delibera G.M. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**



# Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)

IX Settore Urbanistica



**OGGETTO: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa. Proposta osservazioni.**

## PREMESSA

Con D.A. n.1767 del 10.08.2010 è stata disposta l'adozione, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.lgs.22.01.2004, n.42 e ss.mm.ii., e degli artt.24, comma 2° e 10, comma 3°, del regolamento di esecuzione della L.29.06.1939, n.1497, approvato con R.D.03.06.1940, n.1357, del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa.

Il D.A.n.1767 del 10.08.2010 è stato trasmesso, con effetto di notifica, al Comune di Scicli, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot.n.1178/Sopr. del 19.08.2010, acquisita al N/s prot.gen.n.25784 del 23.08.2010.

Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 31.08.2010 e vi è rimasto per novanta giorni consecutivi, e quindi fino al 28.11.2010.

Della avvenuta adozione del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, l'Ass.to Reg.le dei BB.CC.AA. e dell'Identità Siciliana ne ha dato Avviso pubblico, tra l'altro, sulla G.U.R.S. parte I del 10.08.2010.

Ai sensi dell'art. 2 del D.A. 1767 del 10.08.2010, i soggetti nello stesso articolo elencati, possono presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, e quindi successivi al 28.11.2010, giorni da intendere lavorativi.

L' Amm.ne Com.le, in sede di esame della proposta di Piano, ha ritenuto proficuo avviare apposita attività consultiva con la comunità locale ed i soggetti portatori di interessi.

L' attività consultiva ha fornito un contributo prezioso per individuare criticità importanti nella proposta di Piano, contributo tradotto in osservazione dagli organi tecnici del Comune, coerentemente a precise direttive dell' Amm.ne Com.le.

## ECONOMIA DEL TERRITORIO

L'economia del Comune di Scicli è basata fondamentalmente sul settore primario, con preponderanza delle attività che riguardano la agricoltura.

Il settore secondario è basato quasi esclusivamente sulle attività edilizie ed artigianali. Il terziario costituisce il secondo pilastro su cui si basa l'economia locale.

Le dinamiche economiche attuali evidenziano una crisi seria nel settore primario non compensata, però, da una equivalente crescita nel settore terziario.

Quest' ultimo evidenzia una decrescita nelle attività rese dalla pubblica Amm.ne e una crescita nei servizi riconducibili al turismo, oltre che a delle eccellenze nel terziario avanzato.

Il saldo tra la decrescita e la crescita nei settori primario e terziario, oggi è fortemente negativo, con inevitabili riverberi negativi sul settore secondario, che, per le proprie caratteristiche strutturali, ne rappresenta l'indotto produttivo.

Per le dinamiche attuali lo sviluppo dell'economia locale deve necessariamente discendere dal recupero dell'agricoltura e del terziario, puntando, per quest' ultimo, sui servizi connessi all'ospitalità.

Ancora oggi, quindi, mantengono inalterata la propria valenza strategica di sviluppo gli assi portanti già individuati in sede di redazione del vigente P.R.G., ovvero: l'agricoltura ed il turismo.

Lo sviluppo del turismo non può non discendere da un'offerta di qualità, in tutte le sue componenti, ivi compresa, quindi, la qualità del paesaggio e del territorio.

Incidendo il turismo sul paesaggio e sul territorio è imprescindibile trovare la giusta contemperazione degli interessi coinvolti, interessi che, se non disciplinati, potrebbero anche confliggere in modo non sanabile. Disciplina che però non può essere rappresentata da divieti o regole ingessanti.

Non è ipotizzabile, almeno nel breve periodo, che il turismo ed il terziario in genere possano rimpiazzare l'agricoltura che, necessariamente, va tutelata e potenziata in tutte le sue componenti.

Non è immaginabile, nell'attuale periodo di crisi, una riconversione radicale delle coltivazioni, ed in special modo di quelle specialistiche, che tra l'altro sono un elemento distintivo del paesaggio agrario

La scommessa del pianificatore è quella di trovare il giusto equilibrio tra interessi preminenti, apparentemente confliggenti.

Tale è stato l'approccio nella redazione del vigente P.R.G., con risultati di tutela sicuramente di pregio e certamente perfezionabili in sede di revisione. Revisione dettata da una duplice necessità: decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio; recepimento degli indirizzi contenuti nell'esaminando Piano Paesaggistico provinciale.

Lo strumento urbanistico comunale, sebbene incida sull'intero territorio comunale, è strumento di dettaglio in relazione al Piano Paesaggistico Provinciale.

Per la gerarchia degli strumenti è da delegare allo strumento urbanistico comunale la traduzione di dettaglio degli obiettivi ed indirizzi su cui sono basate le strategie del Piano Paesaggistico Provinciale-

## **OSSERVAZIONI**

### **Premessa**

Le osservazioni che seguono possono scontare imprecisioni o richiami impropri discendenti: dalla disagiata articolazione delle "Norme tecniche di attuazione"; dalla scala di rappresentazione utilizzata nella restituzione planimetrica delle previsioni, scala di certo non adeguata per un apprezzamento di dettaglio delle previsioni stesse.

Si è ritenuto, altresì, nella individuazione delle perimetrazioni delle aree vincolate, considerare: profondità di 300 m dalla battigia, con riferimento alle aree tutelate poste lungo la fascia costiera; profondità di 150 m dalle sponde dei torrenti, con riferimento alle aree tutelate poste lungo il corso dei torrenti; Vincolo Panoramico del fiume Irminio, imposto ai sensi dell'art.136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 1214 del 25.07.1981; Vincolo Ambientale e Paesaggistico del Centro Urbano di Scicli e Colline Circostanti, imposto ai sensi dell'art. 136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 6353 del 24.09.1992 adottato ai sensi della Legge 1497/39; Vincolo paesistico di Sampieri, imposto ai sensi dell'art. 136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 5553 del 23.02.1993.

### **N.01 – N.T.A. – ART. 6 – Efficacia del Piano Paesaggistico. Ultimo periodo**

#### **a. Previsione**

L'ultimo periodo dell'articolo impone, tra l'altro, al Comune, di adeguare il P.R.G. alle previsioni del Piano Paesaggistico, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione dell'esaminando piano.

#### **b. Motivazioni**

L'iter di variante generale al P.R.G., secondo le procedure volute dalla L.R.71/78 e ss.mm.ii., oltre che dalle norme specifiche di settore, e, su tutte, quelle che impongono di sottoporre a V.A.S. le varianti agli strumenti urbanistici, rende oggettivamente complesso il poter rispettare il termine imposto dall'esaminando articolo.

Il termine assegnato, 18 mesi, travalica il termine di 24 mesi richiamato dall'art. 145, comma 4, D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii., ed appare ingiustificato in forza delle norme di salvaguardia.

#### **c. Osservazione**

Per le motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone:

Estendere il termine entro cui adeguare lo strumento urbanistico Comunale da 18 a 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione dell'esaminando Piano.

### **N.02 – N.T.A. – ART. 20 – Articolazione delle norme. Aree con livello di tutela 2)**

#### **a. Previsioni**

Al secondo capoverso impone il divieto, per gli strumenti urbanistici comunale, di destinare tali aree ad usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Al terzo capoverso, secondo periodo, vieta ogni variante allo strumento urbanistico, ivi compresa la realizzazione di impianti produttivi anche in deroga all'art. 22 della L.R.71/78.

#### **b. Motivazioni**

Il divieto generalizzato, esteso anche alle opere infrastrutturali, potrebbe determinare il rischio concreto di avere margini delle città di bassa qualità, e ciò in considerazione che aree con tutela 2) sono proposte come margine del centro urbano di Scicli e della frazione di Sampieri.



Si ritiene che si possa garantire il giusto contemperamento: ammettendo le varianti per le opere infrastrutturali; ed inquadrando gli usi diverse delle zone agricole nella disciplina del P.R.G..

La attuale qualità diffusa del paesaggio, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

La previsione, nel fare salva la disciplina di cui all'art. 22 L.R.71/78, non ammette le varianti allo strumento urbanistico comunale ivi comprendendo la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni della stessa norma.

Le norme di deroga sono quelle di cui all'art. 35 L.R.07.08.1997, n. 30, per come integrato dall'art. 89 comma 3 della L.R.03.05.2001, n. 6.

Sono norme speciali che non hanno portata generale ma sono finalizzate solamente al rapido avvio delle iniziative produttive previste negli strumenti elencati dalla norma stessa.

Già la norma, sebbene derogatoria, contiene forti limitazioni vietando l'applicazione della deroga stessa nelle aree di Parco ed in quelle delimitate a riserva, e ammettendo le deroghe subordinatamente alle ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunale né aree attrezzate artigianali e industriali; ovvero nel caso in cui sull'area interessata dall'intervento insistano precedenti insediamenti produttivi.

Per la portata della norma di deroga la stessa, applicata letteralmente, non può trovare sistematica ospitalità su un territorio dotato di strumentazione urbanistica recente come è il caso del Comune di Scicli, in possesso di P.R.G. datato 2002, Piano già attento alla problematica di tutela, avendo limitazioni addirittura sull'applicabilità dell'art. 22 L.R.71/78.

La esaminanda previsione, nel vietare le deroghe all'art. 22 L.R.71/78, e ammettendo l'applicazione dell'art. 22 L.R.71/78, per come riscritto dall'art. 6 L.R.17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza, nella riconversione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere, nella traduzione pratica, inutilmente vessatoria.

La tutela voluta dalla esaminanda previsione può essere agevolmente garantita in sede di revisione del P.R.G.

### **c. Osservazione**

Per le motivazioni addotte alla precedente lett.b), si propone:

- o Aggiungere al secondo capoverso le parole: “ovvero ad opere infrastrutturali pubbliche”
- o Sostituire, al terzo capoverso, l'ultimo periodo, nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art.22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

## **N. 03 - N.T.A. – Art.29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”. Comma 2. Paragrafo 9a.**

### **a. Previsione**

L'esaminanda prescrizione prevede il livello di tutela 1 sulla fascia costiera, per una profondità, dalla battigia, di 300 m., con tutela estesa, anche, a porzione dell'edificato delle frazioni di Donnalucata e Playa Grande.

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, una non perfetta leggibilità della proposta vincolistica. In particolare si rileva che la parte terminale della zona 9b si scosta dalla perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando, detta area, intaccata dall' area 9c, posta, quest'ultima, a tutela del Vallone Piano Grande.

Si rileva ancora, con riferimento all' edificato della Frazione di Playa Grande, una incerta delimitazione della zona 9a, posta a tutela della fascia costiera.

### **b. Motivazioni**

Spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Donnalucata e Playa Grande, anche su aree classificate quale z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non proporzionato con gli obiettivi di qualità paesistica che il piano persegue con riferimento al Paesaggio

locale 9 “Irminio”, e debordante con la tutela già imposta dalla L. 431/85, c.d. Galasso, che, appunto, escludeva dalla tutela le z.t.o. A e B.

La previsione appare un inutile appesantimento se rapportato al recupero del contesto nel suo complesso.

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

#### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone di aggiungere alle prescrizioni un capoverso nel testo che segue:

“Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Donnalucata e Playa Grande”.

Si propone, ancora, una diversa perimetrazione della esaminanda zona, nel senso di far coincidere il limite ovest con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del Vincolo Panoramico del Fiume Irmino, e chiudere, verso monte, la delimitazione della esaminanda zona, con il tracciato della Strada Donnalucata – Playa Grande; diversa delimitazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 06–07.

### **N. 04 - N.T.A. – Art.29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”.. Comma 2. Paragrafo 9b.**

#### **a. Previsione**

L’ ultimo periodo del terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

“A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150 m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei torrenti”

#### **b. Motivazioni**

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie attesi gli arretri imposti, limiterebbe fortemente l’avvio di nuove aziende agricole e in special modo l’avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

La previsione costituirebbe una situazione di privilegio, e in quanto tale fonte di disparità a favore delle aziende agricole esistenti e dei proprietari di costruzioni sui fondi finitimi.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall’art. 15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

#### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone riscrivere la prescrizione nel testo che segue:

“A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’arretro delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell’impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L’impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”.

**N. 05 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9b.**

**a. Previsione**

Il primo capoverso dei divieti testualmente recita:

“ Realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art.22 l.r.71/78”.

**b. Motivazioni**

La previsione, nel fare salva la disciplina di cui all’art. 22 L.R.71/78, non ammette le varianti allo strumento urbanistico comunale ivi comprendendo la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni della stessa norma.

Le norme di deroga sono quelle di cui all’art. 35 L.R.07.08.1997, n. 30, per come integrato dall’art. 89 comma 3 della L.R.03.05.2001, n. 6.

Sono norme speciali che non hanno portata generale ma sono finalizzate solamente al rapido avvio delle iniziative produttive previste negli strumenti elencati dalla norma stessa.

Già la norma, sebbene derogatoria, contiene forti limitazioni vietando l’applicazione della deroga stessa nelle aree di Parco ed in quelle delimitate a riserva, e ammettendo le deroghe subordinatamente alle ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunale né aree attrezzate artigianali e industriali; ovvero nel caso in cui sull’area interessata dall’intervento insistano precedenti insediamenti produttivi.

Per la portata della norma di deroga la stessa, applicata letteralmente, non può trovare sistematica ospitalità su un territorio dotato di strumentazione urbanistica recente come è il caso del Comune di Scicli, in possesso di P.R.G. datato 2002, Piano già attento alla problematica di tutela, avendo limitazioni addirittura sull’applicabilità dell’art. 22 L.R.71/78.

La esaminanda previsione, nel vietare le deroghe all’art. 22 L.R.71/78, e ammettendo l’applicazione dell’art. 22 L.R.71/78, per come riscritto dall’art. 6 L.R.17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza, nella riconversione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere, nella traduzione pratica, inutilmente vessatoria.

La tutela voluta dalla esaminanda previsione può essere agevolmente garantita in sede di revisione del P.R.G.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone di cassare il primo capoverso dei divieti, nel testo trascritto nella lett.a), ed inserire un ultimo capoverso nelle prescrizioni nel testo che segue:

“ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

**N. 06 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9b**

**a. Previsione**

La perimetrazione dell’ area tutelata ripropone il limite del vincolo panoramico del Fiume Irminio, imposto con D.A. n. 1214 del 25.07.1981, area proposta per l’ inserimento nel Parco Nazionale degli Iblei istituito con L. 29.11.2007, n. 26, comma 4 septies.

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, che la parte terminale della esaminanda zona 9b si scosta dalla perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando, detta area, intaccata dall’ area 9c, posta, quest’ultima, a tutela del Vallone Piano Grande.

**b. Motivazioni**

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 52 del 19.07.2010, nel valutare la perimetrazione dell’ istituendo Parco, ha ritenuto ampliare detta perimetrazione, determinazione ancora confermata con Del. n. 81 del 29.11.2010.

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone una diversa perimetrazione della esaminanda area, coerente alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 52 del 19.07.2010 e successiva n. 81 del 29.11.2010, perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

Si propone, ancora, una diversa perimetrazione della esaminanda zona 9b , nel senso di far coincidere la stessa, nella parte terminale, confinante con la Frazione di Playa Grande, con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del Vincolo Panoramico del Fiume Irmino, riducendo, consequenzialmente, la zona 9c, posta a tutela del Vallone Piano Grande; diversa perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 03-07.

**N. 07 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9c.**

**a. Previsione**

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, che la parte terminale della esaminanda zona 9c, posta a tutela del Vallone Piano Grande, intacca la perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, vincolo che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande.

**b. Motivazioni**

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone una diversa perimetrazione della esaminanda area, nel senso di limitare la stessa, nella parte terminale, confinante con la Frazione di Playa Grande, con il ponte sul Vallone Piano Grande; diversa perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 03-06.

**N. 08 – N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10b.**

**a. Previsione**

L'esaminanda prescrizione prevede il Livello di tutela 1 sulla fascia costiera, nel tratto Bruca-Cava d'Aliga, per una profondità, dalla battigia, di 300 m., con tutela estesa anche all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga

**b. Motivazioni**

Spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga, anche su aree classificate quale z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non proporzionato con gli obiettivi di qualità paesistica che il piano persegue con riferimento al Paesaggio locale 10 “Scicli”, e debordante con la tutela già imposta dalla L. 431/85, c.d. Galasso, che, appunto, escludeva dalla tutela le z.t.o. A e B.

La previsione appare un inutile appesantimento se rapportato al recupero del contesto nel suo complesso.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone di aggiungere alle prescrizioni un capoverso nel testo che segue:

“Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga”

**N. 09 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10d.**

**a. Previsione**

L' esaminanda prescrizione prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell' area perimetrata.

**b. Motivazioni**

L' area in parola presenta le caratteristiche tipiche del paesaggio ibleo, nei suoi elementi costituenti, e in particolare, conserva: la trama dei muretti a secco, la trama viaria, le colture, edilizia rada.

La qualità attuale del paesaggio, di certo ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone tutele specifiche, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già addotte a sostegno delle Osservazioni NN. 04-05.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone, per l' esaminanda area il Livello di tutela 1, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**, e disciplina come segue:

Prescrizioni:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso cassato;
- Terzo capoverso confermato, ad eccezione ultimo periodo, che va riscritto secondo il testo che segue: “A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l'arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell' impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.
- Quarto capoverso aggiunto nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all' art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

Divieti:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso cassato.

**c.1 - Osservazione in subordine**

In subordine si propone, per le motivazioni addotte alla precedente lett. b), per l' esaminanda area, e volendo confermare il Livello di tutela 2, la disciplina che segue:

- Primo capoverso confermato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso confermato, ad eccezione ultimo periodo, che va riscritto secondo il testo che segue: “A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l'arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell' impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

- Quarto capoverso aggiunto nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.
- Divieti:
- Primo capoverso cassato;
  - Secondo capoverso confermato;
  - Terzo capoverso cassato.

**N. 10 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10e.**

**a. Previsione**

L’ esaminanda prescrizione, che si riferisce alla Fiumara Modica-Scicli ed alla cava Labbisi-Petraro, prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell’ area perimetrata.

**b. Motivazioni**

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell’ esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già addotte a sostegno delle Osservazioni NN. 04 e 05.

Si precisa che si è ritenuto cassato il secondo capoverso giusta nota di rettifica prot. n.1248/Sopr. del 03.09.2010.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone, per l’esaminanda area, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 2 limitatamente alla fascia di tutela del Torrente Petraro, nel tratto a monte del vincolo paesistico imposto con D.A.5553 del 23.02.1993 e della Fiumara Modica-Scicli, con disciplina confermata secondo la esaminanda proposta, ad eccezione del secondo capoverso, che si propone riscritto nel testo che segue: “I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’ arretrato delle nuove serre dagli argini dei torrenti, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L’impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”; e con l’ aggiunta di un terzo capoverso nel testo che segue: “Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. A e B del centro urbano di Scicli”.
- Abbassare, per le rimanenti aree, ricadenti nel vincolo paesistico di Sampieri imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, il Livello di tutela proposto da 2 a 1 con disciplina attuativa analoga a quella di cui al Paragrafo 10b.

**N. 11 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10f.**

**a. Previsione**

Il terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

b“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l’osservatore percepisca l’ elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di

70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

#### **b. Motivazioni**

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie per garantire l'arredo preteso, limiterebbe fortemente l'avvio di nuove aziende agricole e in special modo l'avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall'art.15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già adottate a sostegno della Osservazione N. 04.

#### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b) si propone di abbassare il Livello di tutela previsto da 2 a 1, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**, e riscrivere la prescrizione del terzo capoverso nel testo che segue:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l' osservatore percepisca l' elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l' arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare; ciò vale anche per l' impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

### **N. 12 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”.Comma 2. Paragrafo 10g.**

#### **a. Previsioni**

La norma detta prescrizioni per l'area ricompresa all' interno del perimetro del vincolo paesaggistico di Scicli e colline circostanti, imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992.

Il penultimo periodo del secondo capoverso testualmente recita: “Non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale della città storica, in contiguità con questo”.

#### **b. Motivazioni**

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole e nel centro storico, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio e del costruito è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2, almeno per il centro urbano di Scicli.

La previsione del penultimo periodo del secondo capoverso è generica, in quanto non precisa l' estensione spaziale da assegnare alla richiamata contiguità; è eccessivamente stringente in quanto: la perimetrazione del centro storico, all' epoca della redazione del P.R.G., è stata abbondantemente estesa ed imposta dalla Soprintendenza; le previsioni urbanistiche, riferibili alle aree esterne al perimetro del centro storico, sono state tutte condivise dalla Soprintendenza.

#### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b), si propone, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 2, e la proposta disciplina attuativa, sulle aree sottoposte al vincolo ambientale e paesaggistico imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992 ma esterne al perimetro del centro storico di Scicli, e non classificate quale z.t.o. B;
- Con riferimento alle aree sottoposte al vincolo ambientale e paesaggistico imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992 ed interne al perimetro del centro storico di Scicli o classificate quale z.t.o. B, abbassare il Livello di tutela da 2 a 1, confermando la proposta disciplina attuativa, ad eccezione del penultimo periodo del secondo capoverso che è da cassare.

**N. 13 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10h.**

**a. Previsioni**

La prescrizione si riferisce alle aree boscate di: Purromazza, Cozzo di Cassa, Cozzo Cavadduzzo, Sampieri, perimetrate, plausibilmente, in coerenza con i vincoli di rimboscimento imposti dall’ Ispettorato Ripartimentale delle foreste oltre che con gli studi agricoli-forestali prodromici alla redazione del P.R.G.

Con riferimento all’ area di Sampieri, si rileva sulla cartografia, Tav. 4 – Regime normativo, compatibilmente con la possibilità di apprezzamento che la scala di restituzione permette, una probabile imprecisione di rappresentazione: la sigla 10h è riproposta su un’ area, con campitura verde, posta a Nord.

**b. Motivazioni**

L’ area posta a Nord delle aree sottoposte a rimboscimento artificiale, evidenziata con campitura verde, e su cui è posta la sigla 10h, non è in atto sottoposta a rimboscimento artificiale, ed ha caratteristiche identiche all’ area limitrofa posta a monte, sottoposta a Livello di tutela 1 e contraddistinta con sigla identificativa 10b.

Ritenuto logico non poter riferire, anche all’area in parola, la sigla 10h, risultando questa una previsione oggettivamente abnorme, si pone un problema concreto di classificazione, in quanto, in mancanza, l’area resterebbe priva di disciplina attuativa.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte, alla precedente lett. b), si propone:

Sottoporre al Livello di tutela 1, con disciplina attuativa quella del Paragrafo 10b, l’area posta a monte delle aree boscate di Sampieri, in coerenza alla visualizzazione sull’ **ALLEGATO A**.

**N. 14 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”.Comma 2. Paragrafo 10i.**

**a. Previsioni**

La prescrizione si riferisce ad una area, sulla fascia costiera tra le frazioni di Sampieri e Cava d’ Aliga, posta a cavallo della S.P. n. 65 Cava d’Aliga-Sampieri.

**b. Motivazioni**

L’ area presenta caratteristiche abbastanza disomogenee. Se certamente sono ad alta valenza paesaggistica, e quindi degni di alta tutela, le aree interne al realizzato Parco extra-urbano di Costa di Carro; altrettanto non può sostenersi per le aree esterne.

Il Parco extra-urbano di Costa di Carro è stato realizzato nell’ ambito del POR Sicilia 2000-2006, con finanziamento a valere sulla Misura 1.11, che si riferiva ad interventi su aree ad alta valenza naturalistica quali i siti Natura 2000 ovvero percorsi di interconnessione di detti siti.

In sede di localizzazione del Parco extra-urbano di Costa di Carro, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 113 del 27.09.2006, confermando analogo avviso espresso con Deliberazione n. 23 del 14.03.2003, ritenne di salvaguardare le esigenze manifestate, tra l’altro, da aziende agricole operanti nella zona.

Le preesistenze antropiche, realizzate in tempi non recenti, sono caratterizzate da qualità scadente e di certo non consona alla valenza della zona.

Prevalente è la presenza di manufatti connessi alla attività agricola, attività che nel periodo attuale di crisi del comparto non potrebbero di certo reggere stringenti norme di tutela.

Fondamentale, per il necessario recupero dell’ area, è offrire alle aziende operanti la possibilità di riconversione delle attuali attività agricole, secondo un programma sostenibile, sia economicamente che temporalmente.



**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b), si propone, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 3, con la proposta disciplina attuativa, limitatamente alle aree comprese all' interno del Parco extra-urbano di Costa di Carro;
- Sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di Costa di Carro e poste all' interno del vincolo paesaggistico di Sampietri imposto con D.A.n.5553 del 23.02.1993, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10f, nel testo discendente dalla osservazione N. 10:
- Sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di Costa di Carro e poste all' esterno del vincolo paesaggistico di Sampietri, imposto con D.A.n.5553 del 23.02.1993, con la eccezione di cui al successivo punto, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10b, nel testo discendente dalla osservazione N. 07:
- Sottoporre l' alveo del Torrente Corvo, fino allo sbocco a mare, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10c.

**N. 15 – N.T.A. – ART. 42.”Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico”.  
Primo capoverso, ultimo periodo**

**a. Previsione**

L'ultimo periodo del primo capoverso impone, per le costruzioni, preventiva asseverazione da parte dell'Ispektorato Agrario o altro Ente preposto.

**b. Motivazioni**

La qualità attuale del paesaggio, di certo ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone tutele specifiche, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la richiesta preventiva asseverazione.

Le costruzioni nelle zone agricole sono da assoggettare ai limiti di cui al D.M.02.04.1968, n.1448, ed alle eventuali agevolazione di cui all'art .9 L. 10/77.

Risulta generica la pretesa asseverazione da parte dell'Ispektorato Agrario, non trovando specificazione nella esaminanda norma e riscontro nella normativa di riferimento.

La preventiva asseverazione potrebbe costituire un inutile appesantimento del procedimento e potrebbe essere facilmente aggirata a mezzo trasferimenti di proprietà oggettivamente complessi da monitorare.

**c. Osservazione**

Per le motivazioni addotte alla precedente lettera b), si propone di cassare l'ultimo periodo del primo capoverso.

**N. 16 – Tavola di Piano n. 4 – Regime normativo**

Per quanto precede, si propone di modificare le previsioni della esaminanda Tavola n. 4 in coerenza alle osservazione NN. 03-06-07-09-10-11-12-13-14, prima espote e visualizzate sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A** alla presente.

**Le superiori osservazioni, progressivamente numerate da N. 10 a N. 15, comporteranno le conseguenti modifiche agli indirizzi,direttive e prescrizioni dei singoli Paesaggi locali di cui al Titolo III, occorrerà, in aggiunta, modificare le Tavole allegate al Piano, con riferimento particolare alla Tavola n. 4.**

Scicli, lì 22.12.2010

IL CAPO IX SETTORE URBANISTICA


f.to Ing. Spanò Guglielmo

L' ASSESSORE URBANISTICA

f.to Avv. Gentile Matteo

# ALLEGATO "A"

## OSSERVAZIONI





# Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)

IX Settore Urbanistica



**OGGETTO: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa. Proposta osservazioni.**

## PREMESSA

Con D.A. n.1767 del 10.08.2010 è stata disposta l'adozione, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.lgs.22.01.2004, n.42 e ss.mm.ii., e degli artt.24, comma 2° e 10, comma 3°, del regolamento di esecuzione della L.29.06.1939, n.1497, approvato con R.D.03.06.1940, n.1357, del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa.

Il D.A.n.1767 del 10.08.2010 è stato trasmesso, con effetto di notifica, al Comune di Scicli, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot.n.1178/Sopr. del 19.08.2010, acquisita al N/s prot.gen.n.25784 del 23.08.2010.

Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 31.08.2010 e vi è rimasto per novanta giorni consecutivi, e quindi fino al 28.11.2010.

Della avvenuta adozione del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, l'Ass.to Reg.le dei BB.CC.AA. e dell'Identità Siciliana ne ha dato Avviso pubblico, tra l'altro, sulla G.U.R.S. parte I del 10.08.2010.

Ai sensi dell'art. 2 del D.A. 1767 del 10.08.2010, i soggetti nello stesso articolo elencati, possono presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, e quindi successivi al 28.11.2010, giorni da intendere lavorativi.

L' Amm.ne Com.le, in sede di esame della proposta di Piano, ha ritenuto proficuo avviare apposita attività consultiva con la comunità locale ed i soggetti portatori di interessi.

L' attività consultiva ha fornito un contributo prezioso per individuare criticità importanti nella proposta di Piano, contributo tradotto in osservazione dagli organi tecnici del Comune, coerentemente a precise direttive dell' Amm.ne Com.le.

## ECONOMIA DEL TERRITORIO

L'economia del Comune di Scicli è basata fondamentalmente sul settore primario, con preponderanza delle attività che riguardano la agricoltura.

Il settore secondario è basato quasi esclusivamente sulle attività edilizie ed artigianali. Il terziario costituisce il secondo pilastro su cui si basa l'economia locale.

Le dinamiche economiche attuali evidenziano una crisi seria nel settore primario non compensata, però, da una equivalente crescita nel settore terziario.

Quest' ultimo evidenzia una decrescita nelle attività rese dalla pubblica Amm.ne e una crescita nei servizi riconducibili al turismo, oltre che a delle eccellenze nel terziario avanzato.

Il saldo tra la decrescita e la crescita nei settori primario e terziario, oggi è fortemente negativo, con inevitabili riverberi negativi sul settore secondario, che, per le proprie caratteristiche strutturali, ne rappresenta l'indotto produttivo.

Per le dinamiche attuali lo sviluppo dell'economia locale deve necessariamente discendere dal recupero dell'agricoltura e del terziario, puntando, per quest' ultimo, sui servizi connessi all'ospitalità.

Ancora oggi, quindi, mantengono inalterata la propria valenza strategica di sviluppo gli assi portanti già individuati in sede di redazione del vigente P.R.G., ovvero: l'agricoltura ed il turismo.

Lo sviluppo del turismo non può non discendere da un'offerta di qualità, in tutte le sue componenti, ivi compresa, quindi, la qualità del paesaggio e del territorio.

Incidendo il turismo sul paesaggio e sul territorio è imprescindibile trovare la giusta contemperazione degli interessi coinvolti, interessi che, se non disciplinati, potrebbero anche confliggere in modo non sanabile. Disciplina che però non può essere rappresentata da divieti o regole ingessanti.

Non è ipotizzabile, almeno nel breve periodo, che il turismo ed il terziario in genere possano rimpiazzare l'agricoltura che, necessariamente, va tutelata e potenziata in tutte le sue componenti.

Non è immaginabile, nell'attuale periodo di crisi, una riconversione radicale delle coltivazioni, ed in special modo di quelle specialistiche, che tra l'altro sono un elemento distintivo del paesaggio agrario



La scommessa del pianificatore è quella di trovare il giusto equilibrio tra interessi preminenti, apparentemente confliggenti.

Tale è stato l'approccio nella redazione del vigente P.R.G., con risultati di tutela sicuramente di pregio e certamente perfezionabili in sede di revisione. Revisione dettata da una duplice necessità: decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio; recepimento degli indirizzi contenuti nell'esaminando Piano Paesaggistico provinciale.

Lo strumento urbanistico comunale, sebbene incida sull'intero territorio comunale, è strumento di dettaglio in relazione al Piano Paesaggistico Provinciale.

Per la gerarchia degli strumenti è da delegare allo strumento urbanistico comunale la traduzione di dettaglio degli obiettivi ed indirizzi su cui sono basate le strategie del Piano Paesaggistico Provinciale-

## **OSSERVAZIONI**

### **Premessa**

Le osservazioni che seguono possono scontare imprecisioni o richiami impropri discendenti: dalla disagiata articolazione delle "Norme tecniche di attuazione"; dalla scala di rappresentazione utilizzata nella restituzione planimetrica delle previsioni, scala di certo non adeguata per un apprezzamento di dettaglio delle previsioni stesse.

Si è ritenuto, altresì, nella individuazione delle perimetrazioni delle aree vincolate, considerare: profondità di 300 m dalla battigia, con riferimento alle aree tutelate poste lungo la fascia costiera; profondità di 150 m dalle sponde dei torrenti, con riferimento alle aree tutelate poste lungo il corso dei torrenti; Vincolo Panoramico del fiume Irminio, imposto ai sensi dell'art.136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 1214 del 25.07.1981; Vincolo Ambientale e Paesaggistico del Centro Urbano di Scicli e Colline Circostanti, imposto ai sensi dell'art. 136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 6353 del 24.09.1992 adottato ai sensi della Legge 1497/39; Vincolo paesistico di Sampieri, imposto ai sensi dell'art. 136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 5553 del 23.02.1993.

### **N.01 – N.T.A. – ART. 6 – Efficacia del Piano Paesaggistico. Ultimo periodo**

#### **a. Previsione**

L'ultimo periodo dell'articolo impone, tra l'altro, al Comune, di adeguare il P.R.G. alle previsioni del Piano Paesaggistico, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione dell'esaminando piano.

#### **b. Motivazioni**

L'iter di variante generale al P.R.G., secondo le procedure volute dalla L.R.71/78 e ss.mm.ii., oltre che dalle norme specifiche di settore, e, su tutte, quelle che impongono di sottoporre a V.A.S. le varianti agli strumenti urbanistici, rende oggettivamente complesso il poter rispettare il termine imposto dall'esaminando articolo.

Il termine assegnato, 18 mesi, travalica il termine di 24 mesi richiamato dall'art. 145, comma 4, D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii., ed appare ingiustificato in forza delle norme di salvaguardia.

#### **c. Osservazione**

Per le motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone:

Estendere il termine entro cui adeguare lo strumento urbanistico Comunale da 18 a 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione dell'esaminando Piano.

### **N.02 – N.T.A. – ART. 20 – Articolazione delle norme. Aree con livello di tutela 2)**

#### **a. Previsioni**

Al secondo capoverso impone il divieto, per gli strumenti urbanistici comunale, di destinare tali aree ad usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Al terzo capoverso, secondo periodo, vieta ogni variante allo strumento urbanistico, ivi compresa la realizzazione di impianti produttivi anche in deroga all'art. 22 della L.R.71/78.

#### **b. Motivazioni**

Il divieto generalizzato, esteso anche alle opere infrastrutturali, potrebbe determinare il rischio concreto di avere margini delle città di bassa qualità, e ciò in considerazione che aree con tutela 2) sono proposte come margine del centro urbano di Scicli e della frazione di Sampieri.

Si ritiene che si possa garantire il giusto contemperamento: ammettendo le varianti per le opere infrastrutturali; ed inquadrando gli usi diverse delle zone agricole nella disciplina del P.R.G..

La attuale qualità diffusa del paesaggio, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

La previsione, nel fare salva la disciplina di cui all'art. 22 L.R.71/78, non ammette le varianti allo strumento urbanistico comunale ivi comprendendo la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni della stessa norma.

Le norme di deroga sono quelle di cui all'art. 35 L.R.07.08.1997, n. 30, per come integrato dall'art. 89 comma 3 della L.R.03.05.2001, n. 6.

Sono norme speciali che non hanno portata generale ma sono finalizzate solamente al rapido avvio delle iniziative produttive previste negli strumenti elencati dalla norma stessa.

Già la norma, sebbene derogatoria, contiene forti limitazioni vietando l'applicazione della deroga stessa nelle aree di Parco ed in quelle delimitate a riserva, e ammettendo le deroghe subordinatamente alle ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunale né aree attrezzate artigianali e industriali; ovvero nel caso in cui sull'area interessata dall'intervento insistano precedenti insediamenti produttivi.

Per la portata della norma di deroga la stessa, applicata letteralmente, non può trovare sistematica ospitalità su un territorio dotato di strumentazione urbanistica recente come è il caso del Comune di Scicli, in possesso di P.R.G. datato 2002, Piano già attento alla problematica di tutela, avendo limitazioni addirittura sull'applicabilità dell'art. 22 L.R.71/78.

La esaminanda previsione, nel vietare le deroghe all'art. 22 L.R.71/78, e ammettendo l'applicazione dell'art. 22 L.R.71/78, per come riscritto dall'art. 6 L.R.17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza, nella riconversione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere, nella traduzione pratica, inutilmente vessatoria.

La tutela voluta dalla esaminanda previsione può essere agevolmente garantita in sede di revisione del P.R.G.

### **c. Osservazione**

Per le motivazioni addotte alla precedente lett.b), si propone:

- o Aggiungere al secondo capoverso le parole: “ovvero ad opere infrastrutturali pubbliche”
- o Sostituire, al terzo capoverso, l'ultimo periodo, nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art.22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

## **N. 03 - N.T.A. – Art.29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”. Comma 2. Paragrafo 9a.**

### **a. Previsione**

L'esaminanda prescrizione prevede il livello di tutela 1 sulla fascia costiera, per una profondità, dalla battigia, di 300 m., con tutela estesa, anche, a porzione dell'edificato delle frazioni di Donnalucata e Playa Grande.

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, una non perfetta leggibilità della proposta vincolistica. In particolare si rileva che la parte terminale della zona 9b si scosta dalla perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando, detta area, intaccata dall' area 9c, posta, quest'ultima, a tutela del Vallone Piano Grande.

Si rileva ancora, con riferimento all' edificato della Frazione di Playa Grande, una incerta delimitazione della zona 9a, posta a tutela della fascia costiera.

### **b. Motivazioni**

Spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Donnalucata e Playa Grande, anche su aree classificate quale z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non proporzionato con gli obiettivi di qualità paesistica che il piano persegue con riferimento al Paesaggio

locale 9 “Irminio”, e debordante con la tutela già imposta dalla L. 431/85, c.d. Galasso, che, appunto, escludeva dalla tutela le z.t.o. A e B.

La previsione appare un inutile appesantimento se rapportato al recupero del contesto nel suo complesso.

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

#### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone di aggiungere alle prescrizioni un capoverso nel testo che segue:

“Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Donnalucata e Playa Grande”.

Si propone, ancora, una diversa perimetrazione della esaminanda zona, nel senso di far coincidere il limite ovest con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del Vincolo Panoramico del Fiume Irmino, e chiudere, verso monte, la delimitazione della esaminanda zona, con il tracciato della Strada Donnalucata – Playa Grande; diversa delimitazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 06-07.

### **N. 04 - N.T.A. – Art.29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”.. Comma 2. Paragrafo 9b.**

#### **a. Previsione**

L’ ultimo periodo del terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

“A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150 m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei torrenti”

#### **b. Motivazioni**

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie attesi gli arretri imposti, limiterebbe fortemente l’avvio di nuove aziende agricole e in special modo l’avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

La previsione costituirebbe una situazione di privilegio, e in quanto tale fonte di disparità a favore delle aziende agricole esistenti e dei proprietari di costruzioni sui fondi finitimi.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall’art. 15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

#### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone riscrivere la prescrizione nel testo che segue:

“A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’arretro delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell’impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L’impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”.

**N. 05 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9b.**

**a. Previsione**

Il primo capoverso dei divieti testualmente recita:

“ Realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art.22 l.r.71/78”.

**b. Motivazioni**

La previsione, nel fare salva la disciplina di cui all’art. 22 L.R.71/78, non ammette le varianti allo strumento urbanistico comunale ivi comprendendo la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni della stessa norma.

Le norme di deroga sono quelle di cui all’art. 35 L.R.07.08.1997, n. 30, per come integrato dall’art. 89 comma 3 della L.R.03.05.2001, n. 6.

Sono norme speciali che non hanno portata generale ma sono finalizzate solamente al rapido avvio delle iniziative produttive previste negli strumenti elencati dalla norma stessa.

Già la norma, sebbene derogatoria, contiene forti limitazioni vietando l’applicazione della deroga stessa nelle aree di Parco ed in quelle delimitate a riserva, e ammettendo le deroghe subordinatamente alle ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunale né aree attrezzate artigianali e industriali; ovvero nel caso in cui sull’area interessata dall’intervento insistano precedenti insediamenti produttivi.

Per la portata della norma di deroga la stessa, applicata letteralmente, non può trovare sistematica ospitalità su un territorio dotato di strumentazione urbanistica recente come è il caso del Comune di Scicli, in possesso di P.R.G. datato 2002, Piano già attento alla problematica di tutela, avendo limitazioni addirittura sull’applicabilità dell’art. 22 L.R.71/78.

La esaminanda previsione, nel vietare le deroghe all’art. 22 L.R.71/78, e ammettendo l’applicazione dell’art. 22 L.R.71/78, per come riscritto dall’art. 6 L.R.17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza, nella riconversione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere, nella traduzione pratica, inutilmente vessatoria.

La tutela voluta dalla esaminanda previsione può essere agevolmente garantita in sede di revisione del P.R.G.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone di cassare il primo capoverso dei divieti, nel testo trascritto nella lett.a), ed inserire un ultimo capoverso nelle prescrizioni nel testo che segue:

“ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

**N. 06 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9b**

**a. Previsione**

La perimetrazione dell’ area tutelata ripropone il limite del vincolo panoramico del Fiume Irminio, imposto con D.A. n. 1214 del 25.07.1981, area proposta per l’ inserimento nel Parco Nazionale degli Iblei istituito con L. 29.11.2007, n. 26, comma 4 septies.

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, che la parte terminale della esaminanda zona 9b si scosta dalla perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando, detta area, intaccata dall’ area 9c, posta, quest’ultima, a tutela del Vallone Piano Grande.

**b. Motivazioni**

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 52 del 19.07.2010, nel valutare la perimetrazione dell’ istituendo Parco, ha ritenuto ampliare detta perimetrazione, determinazione ancora confermata con Del. n. 81 del 29.11.2010.

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

L'ampliamento della zona 9b, nel senso prima detto, determina una enclave senza tutela, incuneata tra la zona 9b, come prima ampliata, e la zona 9c, posta a tutela del vallone Piano Grande. In considerazione che detta area ha caratteristiche paesaggistiche confrontabili con le aree limitrofe, sottoposte a tutela di livello 2, si ritiene giustificato omogeneizzare la tutela dell'intera area al Livello 2.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone una diversa perimetrazione della esaminanda area, coerente alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 52 del 19.07.2010 e successiva n. 81 del 29.11.2010, perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

Si propone, ancora, una diversa perimetrazione della esaminanda zona 9b, nel senso di far coincidere la stessa, nella parte terminale, confinante con la Frazione di Playa Grande, con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del Vincolo Panoramico del Fiume Irmino, riducendo, consequenzialmente, la zona 9c, posta a tutela del Vallone Piano Grande; estendere, ancora, la zona 9b, in direzione Est, fino a confinare con la zona 9c, diversa perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 03-07.

**N. 07 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9c.**

**a. Previsione**

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, che la parte terminale della esaminanda zona 9c, posta a tutela del Vallone Piano Grande, intacca la perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, vincolo che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande.

**b. Motivazioni**

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone una diversa perimetrazione della esaminanda area, nel senso di limitare la stessa, nella parte terminale, confinante con la Frazione di Playa Grande, con il ponte sul Vallone Piano Grande; diversa perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 03-06.

**N. 08 – N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10b.**

**a. Previsione**

L'esaminanda prescrizione prevede il Livello di tutela 1 sulla fascia costiera, nel tratto Bruca-Cava d'Aliga, per una profondità, dalla battigia, di 300 m., con tutela estesa anche all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga

**b. Motivazioni**

Spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga, anche su aree classificate quale z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non proporzionato con gli obiettivi di qualità paesistica che il piano persegue con riferimento al Paesaggio locale 10 “Scicli”, e debordante con la tutela già imposta dalla L. 431/85, c.d. Galasso, che, appunto, escludeva dalla tutela le z.t.o. A e B.

La previsione appare un inutile appesantimento se rapportato al recupero del contesto nel suo complesso.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone di aggiungere alle prescrizioni un capoverso nel testo che segue:

“Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga”



**N. 09 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10d.**

**a. Previsione**

L' esaminanda prescrizione prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell' area perimetrata.

**b. Motivazioni**

L' area in parola presenta le caratteristiche tipiche del paesaggio ibleo, nei suoi elementi costituenti, e in particolare, conserva: la trama dei muretti a secco, la trama viaria, le colture, edilizia rada.

La qualità attuale del paesaggio, di certo ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone tutele specifiche, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già adottate a sostegno delle Osservazioni NN. 04-05.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b) si propone, per l' esaminanda area il Livello di tutela 1, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**, e disciplina come segue:

Prescrizioni:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso cassato;
- Terzo capoverso confermato, ad eccezione ultimo periodo, che va riscritto secondo il testo che segue: “A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l'arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell' impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.
- Quarto capoverso aggiunto nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all' art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

Divieti:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso cassato.

**c.1 - Osservazione in subordine**

In subordine si propone, per le motivazioni adottate alla precedente lett. b), per l' esaminanda area, e volendo confermare il Livello di tutela 2, la disciplina che segue:

- Primo capoverso confermato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso confermato, ad eccezione ultimo periodo, che va riscritto secondo il testo che segue: “A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non

alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l'arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell'impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

- Quarto capoverso aggiunto nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

Divieti:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso cassato.

#### **N. 10 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10e.**

##### **a. Previsione**

L' esaminanda prescrizione, che si riferisce alla Fiumara Modica-Scicli ed alla cava Labbisi-Petraro, prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell' area perimetrata, ed il secondo capoverso testualmente recita: “le serre dovranno distanziarsi m. 50 dagli argini dei torrenti”.

##### **b. Motivazioni**

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2, nelle sue prescrizioni.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già adottate a sostegno delle Osservazioni NN. 04 e 05.

Il vincolo imposto sulla Fiumara Modica-Scicli è esteso, anche, all'edificato del centro urbano di Scicli, classificato quale z.t.o. B, edificato che all'esterno del centro storico e nelle zone periferiche ha un pregio da non giustificare la tutela pretesa. La previsione appare un inutile appesantimento se rapportata al recupero del contesto nel suo complesso.

Si precisa che si è ritenuto cassato il secondo capoverso giusta nota di rettifica prot. n.1248/Sopr. del 03.09.2010.

##### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b) si propone, per l'esaminanda area:

- Confermare il Livello di tutela 2 riscrivendo il secondo capoverso, nel testo che segue: “I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l' arredo delle nuove serre dagli argini dei torrenti, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L'impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”; e con l' aggiunta di un terzo capoverso nel testo che segue: “Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B del centro urbano di Scicli”.

#### **N. 11 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10f.**

##### **α. Previsione**

Il terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l'osservatore percepisca l' elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne

restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

### **β. Motivazioni**

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie per garantire l'arredo preteso, limiterebbe fortemente l'avvio di nuove aziende agricole e in special modo l'avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall'art.15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già adottate a sostegno della Osservazione N. 04.

### **χ. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b) si propone di riscrivere la prescrizione del terzo capoverso nel testo che segue:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l'arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare; ciò vale anche per l'impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

## **N. 12 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”.Comma 2. Paragrafo 10g.**

### **a. Previsioni**

La norma detta prescrizioni per l'area ricompresa all'interno del perimetro del vincolo paesaggistico di Scicli e colline circostanti, imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992.

Il penultimo periodo del secondo capoverso testualmente recita: “Non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale della città storica, in contiguità con questo”.

### **b. Motivazioni**

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole e nel centro storico, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio e del costruito è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2, almeno per il centro urbano di Scicli.

La previsione del penultimo periodo del secondo capoverso è generica, in quanto non precisa l'estensione spaziale da assegnare alla richiamata contiguità; è eccessivamente stringente in quanto: la perimetrazione del centro storico, all'epoca della redazione del P.R.G., è stata abbondantemente estesa ed imposta dalla Soprintendenza; le previsioni urbanistiche, riferibili alle aree esterne al perimetro del centro storico, sono state tutte condivise dalla Soprintendenza.

### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b), si propone, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 2, e la proposta disciplina attuativa, sulle aree sottoposte al vincolo ambientale e paesaggistico imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992 ma esterne al perimetro del centro storico di Scicli, e non classificate quale z.t.o. B;
- Con riferimento alle aree sottoposte al vincolo ambientale e paesaggistico imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992 ed interne al perimetro del centro storico di Scicli o classificate quale z.t.o. B, abbassare il Livello di tutela da 2 a 1, confermando la proposta disciplina attuativa, ad eccezione del penultimo periodo del secondo capoverso che è da cassare.

**N. 13 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10h.**

**a. Previsioni**

La prescrizione si riferisce alle aree boscate di: Purromazza, Cozzo di Cassa, Cozzo Cavadduzzo, Sampieri, perimetrate, plausibilmente, in coerenza con i vincoli di rimboschimento imposti dall’ Ispettorato Ripartimentale delle foreste oltre che con gli studi agricoli-forestali prodromici alla redazione del P.R.G.

Con riferimento all’ area di Sampieri, si rileva sulla cartografia, Tav. 4 – Regime normativo, compatibilmente con la possibilità di apprezzamento che la scala di restituzione permette, una probabile imprecisione di rappresentazione: la sigla 10h è riproposta su un’ area, con campitura verde, posta a Nord.

**b. Motivazioni**

L’ area posta a Nord delle aree sottoposte a rimboschimento artificiale, evidenziata con campitura verde, e su cui è posta la sigla 10h, non è in atto sottoposta a rimboschimento artificiale, ed ha caratteristiche identiche all’ area limitrofa posta a monte, sottoposta a Livello di tutela 1 e contraddistinta con sigla identificativa 10b.

Ritenuto logico non poter riferire, anche all’area in parola, la sigla 10h, risultando questa una previsione oggettivamente abnorme, si pone un problema concreto di classificazione, in quanto, in mancanza, l’area resterebbe priva di disciplina attuativa.

**c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte, alla precedente lett. b), si propone:

Sottoporre al Livello di tutela 1, con disciplina attuativa quella del Paragrafo 10b, l’area posta a monte delle aree boscate di Sampieri, in coerenza alla visualizzazione sull’ **ALLEGATO A**.

**N. 14 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”.Comma 2. Paragrafo 10i.**

**a. Previsioni**

La prescrizione si riferisce ad una area, sulla fascia costiera tra le frazioni di Sampieri e Cava d’ Aliga, posta a cavallo della S.P. n. 65 Cava d’Aliga-Sampieri.

**b. Motivazioni**

L’ area presenta caratteristiche abbastanza disomogenee. Se certamente sono ad alta valenza paesaggistica, e quindi degni di alta tutela, le aree interne al realizzato Parco extra-urbano di Costa di Carro; altrettanto non può sostenersi per le aree esterne.

Il Parco extra-urbano di Costa di Carro è stato realizzato nell’ ambito del POR Sicilia 2000-2006, con finanziamento a valere sulla Misura 1.11, che si riferiva ad interventi su aree ad alta valenza naturalistica quali i siti Natura 2000 ovvero percorsi di interconnessione di detti siti.

In sede di localizzazione del Parco extra-urbano di Costa di Carro, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 113 del 27.09.2006, confermando analogo avviso espresso con Deliberazione n. 23 del 14.03.2003, ritenne di salvaguardare le esigenze manifestate, tra l’altro, da aziende agricole operanti nella zona.

Le preesistenze antropiche, realizzate in tempi non recenti, sono caratterizzate da qualità scadente e di certo non consona alla valenza della zona.

Prevalente è la presenza di manufatti connessi alla attività agricola, attività che nel periodo attuale di crisi del comparto non potrebbero di certo reggere stringenti norme di tutela.

Fondamentale, per il necessario recupero dell’ area, è offrire alle aziende operanti la possibilità di riconversione delle attuali attività agricole, secondo un programma sostenibile, sia economicamente che temporalmente.

### **c. Osservazione**

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b), si propone, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 3, con la proposta disciplina attuativa, limitatamente alle aree comprese all' interno del Parco extra-urbano di Costa di Carro;
- Sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di Costa di Carro e poste all' interno del vincolo paesaggistico di Sampietri imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, a Livello di tutela 2, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10f, nel testo discendente dalla osservazione N. 11:
- Sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di Costa di Carro e poste all' esterno del vincolo paesaggistico di Sampietri, imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, con la eccezione di cui al successivo punto, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10b, nel testo discendente dalla osservazione N. 08:
- Sottoporre l'alveo del Torrente Corvo, fino allo sbocco a mare, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10c.

## **N. 15 – N.T.A. – ART. 42.”Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico”. Primo capoverso, ultimo periodo**

### **a. Previsione**

L'ultimo periodo del primo capoverso impone, per le costruzioni, preventiva asseverazione da parte dell' Ispettorato Agrario o altro Ente preposto.

### **b. Motivazioni**

La qualità attuale del paesaggio, di certo ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone tutele specifiche, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la richiesta preventiva asseverazione.

Le costruzioni nelle zone agricole sono da assoggettare ai limiti di cui al D.M.02.04.1968, n.1448, ed alle eventuali agevolazione di cui all' art .9 L. 10/77.

Risulta generica la pretesa asseverazione da parte dell' Ispettorato Agrario, non trovando specificazione nella esaminanda norma e riscontro nella normativa di riferimento.

La preventiva asseverazione potrebbe costituire un inutile appesantimento del procedimento e potrebbe essere facilmente aggirata a mezzo trasferimenti di proprietà oggettivamente complessi da monitorare.

### **c. Osservazione**

Per le motivazioni addotte alla precedente lettera b), si propone di cassare l'ultimo periodo del primo capoverso.

## **N. 16 – Tavola di Piano n. 4 – Regime normativo**


Per quanto precede, si propone di modificare le previsioni della esaminanda Tavola n. 4 in coerenza alle osservazione NN. 03-06-07-09-12-13-14, prima esposte e visualizzate sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A** alla presente.

**Le superiori osservazioni, progressivamente numerate da N. 01 a N. 16, comporteranno le conseguenti modifiche agli indirizzi,direttive e prescrizioni dei singoli Paesaggi locali di cui al Titolo III, occorrerà, in aggiunta, modificare le Tavole allegate al Piano, con riferimento particolare alla Tavola n. 4.**

Scicli, lì 23.12.2010



ALLEGATO "A"



N°\_ OSSERVAZIONI